



## CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

### Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio

#### Ordinanza N. 347 del 13/12/2021

**OGGETTO:** SALDI INVERNALI ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE DATA INIZIO VENDITE DI FINE STAGIONE

Visto:

- l'art. 15 - Vendite straordinarie - del d.lgs. n° 114 del 31/03/1998 e s.m.i. *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15/03/1997, n° 59”*;
- l'art. 14 – Vendite di fine stagione - della L. R. n° 28 del 12/11/1999 e s.m.i., e nello specifico il comma 2 il quale prevede che *“... la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al d.lgs. n° 281, del 28/08/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive ...”*;
- l'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011.

Vista:

- la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;
- la nota del 03/12/2021 prot. n. 1409 dell'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio con la quale si comunica che:
  - la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 5 gennaio 2021;
  - la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
  - il comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
  - l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
- la legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25, con la quale - in riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di

sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza - veniva stabilito di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (rif. Art. 86 comma 2, che sostituiva il comma 1 ter dell'art. 14 bis della l.r. 28/1999);

- l'abrogazione del comma 1 ter dell'art. 14 bis della legge regionale n. 28/1999, disposta con legge regionale n. 30 del 7/12/2021 *"Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)."*, pubblicata sul supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale regionale n. 48 del 2/12/2021 che ristabilisce di fatto il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti la data di inizio dei saldi;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n° 267 del 18/08/2000: *"Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*, che definisce le funzioni e le responsabilità della Dirigenza.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. n° 165/2001.

## DISPONE

1. di fissare, per l'anno 2022, l'inizio del periodo di svolgimento dei **SALDI INVERNALI** a decorrere dal **5 GENNAIO 2022** e per una durata temporale di otto settimane continuative;
2. che, ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"... L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori..."*, senza obbligo di comunicazione al Comune.
3. che ai sensi dell'art. 14 bis, c. 1 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo...."*;
4. che ai sensi dell'art. 15, c. 3 della L. R. 12/11/1999, n° 28 e s.m.i. *"...Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone..."*;
5. che ai sensi dell'art. 15, c. 5 del d.lgs. n° 114/1998 *"...Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*;
6. che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n° 206 del 06/09/2005 (Codice del Consumo);
7. che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, c. 3 del d.lgs. n° 114/1998 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Il presente provvedimento sarà noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Settimo T.se.

**La Dirigente**  
Dott.ssa Maria Pina Musio